

**A agevolazioni.** Il regime fiscale e societario di favore punta a sostenere l'aumento delle imprese introdotte nel 2012, arrivate a 8.274

# Start-up innovative, poker di aiuti

## Registrazione rapida della società, tutela per perdite, contratti flessibili e fondi agevolati

Paola Bonsignore  
Pierpaolo Ceroli

■ Costituzione semplificata, agevolazioni fiscali e più tempo per ricostituire il capitale in caso di perdite. Sono alcuni degli incentivi previsti per le start-up innovative, introdotte dal decreto "crescita 2.0" (Dl 179/2012), che nel tempo hanno visto aumentare le norme a proprio favore, con l'obiettivo di favorirne la nascita e lo sviluppo. Le start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro imprese sono oggi 8.274.

### Costituzione semplificata

L'articolo 4, comma 10-bis del Dl 3/2015 prevede la possibilità di optare per la redazione dell'atto costitutivo senza l'intervento di intermediari, adottando un modello standard, in formato Xml, reperibile e personalizzabile su una piattaforma dedicata del Registro imprese, usando la firma digitale. Questa procedura consentirà l'immediata registrazione nella sezione speciale del Registro con un azzeramento dei costi di procedura. Le start-up innovative beneficeranno dell'esonero dal pagamento dei diritti di segreteria, dell'imposta di bollo dei diritti camerali.

### Niente penalità per le perdite

Se le società conseguono ricavi «non congrui» o hanno una perdita fiscale sistematica, non saranno soggette alle penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ossia:

- imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap;
- utilizzo limitato del credito Iva;
- applicazione della maggiorazione Ires del 10,5 per cento.

Inoltre, nel caso dovesse essere scelta la forma di Srl, sarà possi-

bile creare categorie di quote dotate di particolari diritti o emettere strumenti finanziari partecipativi, e offrire al pubblico quote di capitale.

Nel caso di perdite che determinano la riduzione del capitale di oltre un terzo, si potrà procedere alla loro riduzione entro il secondo esercizio successivo (invece del primo come previsto per la generalità delle imprese). Se da questa riduzione dovesse determinarsi un capitale inferiore al minimo legale, l'assemblea potrà deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo anziché procedere direttamente all'incremento. Sempre in tema di perdite la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), ai commi 76-80, ha previsto la possibilità per le società neocostituite di cedere, dietro remunerazione, le proprie perdite alle «società sponsor».

### Visto di conformità

Il limite per la compensazione del credito Iva senza il visto di conformità è stato elevato da 15 mila a 50 mila euro (articolo 4, comma 11-novies del Dl 3/2015).

### Assunzioni e lavoro

È prevista la possibilità di assumere personale con contratti a tempo determinato della durata di 36 mesi - all'interno dei quali i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte senza limiti temporali e di rinnovo - prorogabili, una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi (il Dlgs 81/2015, Codice dei contratti di lavoro, ha ribadito una disciplina di favore che era già stata introdotta dal Dl 179/2012).

Inoltre, nel caso in cui il personale in forza sia superiore a cin-

que unità, non si terrà conto del rapporto tra il numero dei contratti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.

### Pubblicità

È possibile beneficiare, oltre che della pubblicità ricavabile dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, anche dal #ItalyFrontiers (<http://startup.registroimprese.it/isin/home>): si tratta di una piattaforma online in cui le startup innovative possono creare un profilo pubblico, personalizzabile e in doppia lingua, nel quale evidenziare i punti di forza con la possibilità di attirare investitori italiani ed esteri alla ricerca di nuove opportunità ad alto potenziale e imprese tradizionali interessate ad avviare collaborazioni sull'innovazione.



### Società sponsor

- È una società con esercizio sociale coincidente con quello della start-up innovativa in cui ha una partecipazione almeno pari al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e della partecipazione agli utili, le cui azioni, o quelle della controllante, sono negoziate in un mercato regolamentato, o in un sistema multilaterale di negoziazione, di uno Stato dell'Unione europea, o dello Spazio economico europeo, con cui l'Italia ha siglato un accordo per lo scambio di informazioni.

### Internazionalizzazione

Accesso ai servizi dell'Ice con uno sconto del 30% sui costi standard per avere assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia e ospitalità gratuita presso fiere e manifestazioni internazionali in tema di innovazione (articolo 14 del Dl 98/2011).

### Accesso al credito

I finanziamenti possono essere reperiti anche tramite:

- campagne di *equity crowdfunding*;
- richieste a *venture capitalist* o *business angel*;
- il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che facilita l'accesso al credito con la concessione di garanzie sui prestiti bancari, coprendo fino all'80% di quanto erogato entro un massimo di 2,5 milioni.
- Smart&Start Italia, programma di finanziamento agevolato introdotto dal Dm 24 settembre 2014 per le startup innovative localizzate su tutto il territorio nazionale: si potrà accedere a finanziamenti a favore di progetti che prevedono spese di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per beni di investimento e/o per costi di gestione, coperti con mutuo a tasso zero per il 70% dell'ammontare (elevabile all'80% nel caso di società composte in maggioranza da donne o da under 35).

### Procedure concorsuali

Le start-up innovative non sono assoggettate alla procedura fallimentare, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ma esclusivamente alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio.

## Le quattro misure in campo

### 1. COSTITUZIONE SENZA INTERMEDIARI

#### Niente diritti di segreteria e bollo

Le start-up innovative possono redigere l'atto costitutivo senza l'intervento di intermediari, con un modello standard, in formato Xml, reperibile e personalizzabile su una piattaforma dedicata del Registro imprese, usando la firma digitale, con immediata registrazione nella sezione speciale del Registro. L'impresa non è tenuta a versare diritti di segreteria e imposta di bollo

### 2. STOP ALLE REGOLE PER LE SOCIETÀ DI COMODO

#### Nessuna maggiorazione Ires

Le start-up innovative sono esonerate dalla disciplina delle società di comodo quindi, in caso di ricavi non congrui, non hanno l'imputazione di un reddito minimo e base imponibile minima ai fini Irap. Di conseguenza, non sarà applicata la maggiorazione Ires del 10,5 per cento. Per le Srl, sarà possibile creare categorie di quote dotate di particolari diritti o emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale.

### 3. CONTRATTI FLESSIBILI

#### Rapporto a termine fino a 48 mesi

Il personale della start-up innovativa può essere assunto con contratti a tempo determinato della durata di 36 mesi, prorogabili, una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi. Se il personale supera le 5 unità, non si terrà conto del rapporto tra il numero dei contratti a termine e quelli stabili.

### 4. INCENTIVI AGLI INVESTITORI

#### Sconti fiscali aumentati dal 2017

- Dal 2013 al 2016 è prevista una detrazione Irpef del 19% della somma investita in start-up innovativa (25% in caso di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico), con ammontare massimo detraibile di 500 mila euro, mantenuto per 3 anni. La deduzione Ires è del 20% (27% per start-up a vocazione sociale) con un massimo di 1.800.000, mantenuto per 3 anni
- Dal 2017 la percentuale di detrazione Irpef e deduzione Ires è unica, al 30%, e l'importo massimo detraibile dall'Irpef è di un milione